



TRIBUNALE DI PESARO

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

DECRETO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati

Dott. Davide Storti	PRESIDENTE
Dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
Dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Visto il deposito del piano e della proposta di concordato da parte della soc. Immobiliare Bruna sas di Angeletti Emanuele & C.;
lette le integrazioni richieste;

Premesso che:

(-) trattasi di una proposta di concordato in continuità indiretta della durata prevista di circa tre anni con la quale viene prospettato:

- il mantenimento dell'affitto dei rami aziendali attualmente in corso;
- la liquidazione del patrimonio – immobiliare e mobiliare (escluse le partecipazioni societarie) – appartenente alla compagine;

(-) le risorse da destinare ai creditori – e quantificate in euro 6.484.706,20 – deriverebbero, pertanto, dai ricavi rivenienti dalle suddette operazioni e risulterebbero, nelle intenzioni del proponente, in grado di tacitare l'intero ceto creditorio;

ritenuto che:

(-) il Tribunale è chiamato a verificare – in questa sede – che la domanda di accesso non sia manifestamente inidonea alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali;

(-) a tale riguardo la domanda è anzitutto ritualmente proposta nel rispetto dell'art. 120 bis cod. crisi ed è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 39 cod. crisi;

(-) la proposta poggia, come anticipato, sull'incasso – per la durata del piano - dei canoni di affitto stimati in circa euro 153 mila annui e asseritamente in grado di sostenere la continuità per detto periodo (con l'ausilio della moratoria di cui all'art. 86 cod. crisi) e sul ricavo dei proventi rivenienti dalla vendita dei propri asset immobiliari per un introito atteso di circa euro 6.317.500,00;

(-) come noto, la giurisprudenza di legittimità (ad es. cass. n. 29742/18) da tempo aveva chiarito come ci si trovasse al cospetto di un concordato in continuità anche qualora, come qui avviene, l'azienda fosse esercitata non già dal debitore ma da un terzo affittuario - e ciò tanto nel caso in cui fosse previsto in capo a quest'ultimo l'obbligo di acquisto dell'azienda (nell'ipotesi di cd affitto-ponte) quanto nel caso in cui ciò non ricorresse – essendo sempre dirimente, ai fini qualificatori, lo scopo di conservare integri i valori aziendali preservandoli dalla disgregazione liquidatoria. Tale indirizzo è oggi divenuto diritto positivo essendo confluito nella previsione normativa di cui all'art. 84 cod. crisi ove – al co. 2 - è espressamente contemplata la cd continuità indiretta ove sia prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di affitto;

(-) in tali circostanze, l'indagine circa la fattibilità economica che il Tribunale è chiamato ad operare non necessita di spingersi sull'analisi del piano industriale ma può limitarsi alla verifica della apparente solvibilità della società affittuaria. La circostanza che da tempo siano in corso detti contratti senza che sia stata indicata una condizione di inadempimento appare, in questa fase, sufficienti ad escludere – anche alla luce della relazione ex art. 87 cod. crisi - la palese inidoneità della proposta;

(-) i valori di liquidazione dei beni risultano attestati da perizia allegata su cui non vi è motivo di dubitare, anche considerato il "ritocco" prudenziale agli stessi effettuato in concreto nella proposta della società e tenuto conto del fatto che trattasi di profilo di convenienza su cui è chiamato, in assenza di manifeste anomalie, a pronunciarsi unicamente il ceto creditorio;

(-) in relazione alla moratoria è previsto il riconoscimento degli interessi (pag. 19 ricorso);

- (-) non pare porsi, nel caso di specie, neppure un problema in relazione all'operatività dell'art. 84 co. 6 cod. crisi quanto alla distribuzione differenziata – con riguardo alle regole della cd absolute/relative priority rule - del valore di liquidazione e della sua eccedenza atteso che la proposta prevede l'integrale pagamento di tutti i creditori concorsuali;
- (-) la proposta non pare, inoltre, manifestamente inammissibile in relazione alla causa concreta del piano avendo riguardo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei beni aziendali;
- (-) le attestazioni del professionista paiono adeguatamente motivate;
- (-) la formazione delle classi ha recepito le osservazioni del Tribunale;
- (-) la proposta, come detto, prevede la cessione dei beni aziendali – in particolare immobiliari – a soggetti non identificati, motivo per il quale non opera l'art. 91 co. 1 cod. crisi in quanto richiamato dall'art. 84 co. 9 cod. crisi;
- (-) anche sotto questo profilo, quindi, essa deve ritenersi ammissibile;
- (-) gli elementi documentali a disposizione, in ultima analisi, rivelano – ad oggi – l'inesistenza di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi proposti che pertanto possono essere sottoposti al vaglio dei creditori;
- (-) alla luce di quanto sin qui esposto è possibile pertanto dichiarare l'apertura del procedimento di concordato preventivo;
- (-) allo stato risultano in corso le misure protettive per cui non vi è interesse ad una pronuncia sul punto;

p.q.m.

- (-) dichiara aperta la procedura di concordato in continuità indiretta della soc. Immobiliare Bruna di Angeletti Emanuele & C. sas con sede in Terre Roveresche (PU) via Schieppe Angelica n. 24 - Orciano di Pesaro;
- (-) nomina giudice delegato il dott. Lorenzo Pini;
- (-) nomina commissario giudiziale la dott.ssa Donatella Costantini;
- (-) fissa il termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto per il versamento del 20% delle spese che si presumono necessarie e quantificate nella misura di euro 15.000,00;
- (-) fissa il termine iniziale per il giorno 21.10.2024 ed il termine finale per il giorno 28.10.2024 per l'espressione del voto che dovrà avvenire a mezzo PEC all'indirizzo

PEC della procedura tempestivamente comunicato ai creditori ai sensi dell'art. 104 cod. crisi;

(-) dispone che la commissaria provvede al deposito della relazione nei tempi e con le modalità di cui all'art. 105 cod. crisi;

(-) dispone che la commissaria informi i creditori anche delle prerogative a costoro spettanti ai sensi dell'art. 107 cod. crisi;

(-) dispone la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 45 cod. crisi;

(-) dispone che la società consegni al commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui agli artt. 92, comma 3, 103 e 104, co.1 cod. crisi;

Pesaro, il 16.05.2024

Il Presidente